



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

prot. n.

6062

Roma, - 9 MAR. 2015

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 – Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli - Circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014.

Com'è noto, la circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 è oggetto di impugnativa dinnanzi al TAR Lazio, limitatamente alla parte in cui prevede istruzioni operative finalizzate alla annotazione nell'ANV degli utilizzatori temporanei di veicoli a titolo di locazione senza conducente.

Al riguardo, si rammenta che le predette istruzioni sono attualmente sospese in forza delle ordinanze n. 06056/2014 e n. 06057/2014 emesse dal Tar Lazio – Sezione Terza Ter, riconfermate dal Consiglio di Stato, in sede di appello, con l'ordinanza n. 00614/2015.

Tali ordinanze hanno tuttavia inciso esclusivamente sulla concreta possibilità di dar seguito alle richiamate istruzioni e pertanto, come osservato dalla stessa dalla Avvocatura Generale dello Stato, resta ferma l'applicazione dell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), il quale pone a carico dell'avente diritto (nel caso di specie: il locatario) gli obblighi di comunicazione ivi disciplinati e le responsabilità amministrative derivanti dalla omissione degli obblighi stessi.

Ciò posto, tenuto conto delle motivazioni addotte dai giudici amministrativi ed al fine di assicurare certezza nei rapporti tra le imprese di locazione e l'Amministrazione per ciò che concerne l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dai vigenti artt. 94, comma 4-bis, c.d.s e 247-bis del regolamento di esecuzione, **si dispone in via di autotutela la revoca delle istruzioni impartite al paragrafo E.3 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pagine 16-17) e, conseguentemente, delle istruzioni contenute nel paragrafo "Locazione senza conducente" della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 (pagine 11-12-13).**

Si invitano quindi gli Uffici in indirizzo a dar corso agli aggiornamenti d'archivio, previsti dall'art. 247-bis, comma 1, let. b), del d.P.R. n. 495/1992, su diretta comunicazione dei locatari, ed a rilasciare agli stessi l'apposita ricevuta.

Nel caso in cui il locatario disponga, a titolo di locazione senza conducente, dell'utilizzo temporaneo di una pluralità di veicoli, debbono ritenersi ammesse comunicazioni cumulative nonchè il pagamento cumulativo dei dovuti diritti di motorizzazione.

Si invitano infine le DGT in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione della presente circolare ed a segnalare prontamente a questa sede eventuali difficoltà operative.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)

